CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL

'CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO FOSCOLO' (CRIF)

Università di Pisa, codice fiscale 80003670504, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo Maria Mancarella, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Pisa debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 11 febbraio 2021, e del Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2021

L'Université de Fribourg (CH), codice fiscale, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Astrid Epiney, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Université de Fri-bourg

L'Università degli Studi di Genova, codice fiscale 00754150100, rappresentata dal Retto-re pro-tempore Prof. Federico Delfino, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Genova debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 23 marzo 2021, e del Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2021

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale 80012650158, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Elio Franzini, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Milano debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 10 novembre 2020

L'Università degli Studi di Parma, codice fiscale 00308780345, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo Andrei, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Parma debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto Rettorale n. 1934 del 22 dicembre 2020, ratificato con delibere del Senato Acca-demico n. SA/26 gennaio 2021/19 e del Consiglio di Amministrazione n. CDA/27 gennaio 2021/41

L'Università degli Studi di Perugia, codice fiscale 00448820548, rappresentata dal Retto-re pro-tempore Prof. Maurizio Oliviero, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Perugia debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 22 giugno 2021, e del Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2021

L'Università degli Studi di Pavia, codice fiscale 80007270186, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Svelto, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Pavia debitamente autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico in data 25 gennaio 2021, e del Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2021

L'Université Sorbonne Nouvelle, n° SIRET 19751719600014, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Jamil Jean-Marc Dakhlia, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.

CONSIDERATI

- a. l'interesse che la produzione letteraria e saggistica di Ugo Foscolo e la rete dei suoi contatti internazionali rivestono per la ricerca sulla cultura europea fra tardo-Settecento e "prima restaurazione" (e, per il versante italiano, fino all'età risorgimentale);
- b. l'impegno già profuso dalle parti nella valorizzazione di dette ricerche (in particolare nell'ambito delle attività del Seminario foscoliano sulla «Chioma di Berenice», attivo a Parma dal 2011 ad oggi).

AL FINE DI SVILUPPARE E DI FAVORIRE

- a. i progetti scientifici di ricerca dedicati a Ugo Foscolo e all'edizione delle sue opere, e in particolare la piattaforma digitale http://wikifoscolo.labcd.unipi.it, allestita in vista di una nuova edizione critica e commentata della Chioma di Berenice, primo obiettivo persegui-to dal gruppo di ricerca foscoliano i cui membri sono attivi nelle sedi citate come parti della convenzione;
- b. un approccio di ricerca multidisciplinare e internazionale, adatto a valorizzare il complesso profilo che caratterizza la figura di Foscolo;
- c. gli scambi e le relazioni tra il personale (professori, ricercatori, dottorandi, studenti, stagisti) coinvolti in attività di studio e di ricerca su Ugo Foscolo e il suo contesto storico-culturale;
- d. la visibilità internazionale delle manifestazioni scientifiche e di divulgazione dedicate a Ugo Foscolo, anche in vista delle celebrazioni per il secondo centenario della morte (1827) e il duecentocinquantesimo anniversario della nascita (1778);
- e. il miglior monitoraggio della comparsa e della circolazione di materiali manoscritti e/o inediti utili per le ricerche foscoliane;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Costituzione del Centro

È costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro di Ricerca Interuniversitario Foscolo – CRIF (di seguito definito "Centro"), che sarà regolato in base ai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale statuto del Centro stesso.

Art. 2 – Finalità

Per conseguire gli obiettivi elencati sopra il CRIF:

1. promuove e dà reciproca visibilità alle manifestazioni scientifiche organizzate dalle parti o nel quadro di azioni di ricerca e di valorizzazione effettuate con la loro collabora-zione o con il loro patrocinio (seminari,

convegni, dibattiti, corsi di perfezionamento e università estive, pubblicazioni a stampa e on line, incontri e progetti di ricerca di carattere nazionale e internazionale, e qualunque forma di diffusione a fini scientifici e/o di valorizzazione), anche avvalendosi di piattaforme di comunicazione e condivisione in re-te;

- 2. promuove attività formative, rivolte in particolare ai giovani studiosi, agli studenti universitari e ai docenti di scuola secondaria, attraverso l'organizzazione d'iniziative di carattere seminariale (v. punto precedente) e corsi di aggiornamento professionale;
- 3. favorisce lo scambio d'informazioni tra studiosi del settore, anche in un quadro di collaborazione con altri Istituti, Dipartimenti universitari o Unità di ricerca (pur se non aderenti al Centro), con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con gruppi di ricerca di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- 4. favorisce il reciproco accesso ai materiali patrimoniali fisicamente in possesso delle parti e dà dunque accesso gratuito e reciproco a tutto il materiale digitalizzato che è già stato prodotto, o che sarà prodotto (riproduzioni di manoscritti o di volumi a stampa, e relativi metadati), e agli archivi che saranno costituiti a partire da esso.
- 5. promuove lo scambio e la collaborazione con gli organi ministeriali preposti, il Comita-to dell'Edizione Nazionale delle Opere, Fondazioni e Associazioni nazionali e internazionali e singoli studiosi che si occupino di temi affini o collegati;
- 6. promuove la pubblicazione (on line e/o cartacea) dei risultati delle ricerche effettuate, nonché la pubblicazione di articoli scientifici, atti di convegno e monografie inerenti agli oggetti di ricerca del Centro;
- 7. promuove la costituzione di un Archivio digitale foscoliano, che si propone l'edizione digitale e on-line dell'integralità dei manoscritti, volumi e lettere di Ugo Foscolo ricostituendo virtualmente l'unità dell'archivio letterario e della biblioteca dello scrittore attraverso un sito web concepito come un collettore di materiali già digitalizzati e di altri che lo saranno per la prima volta valorizzandone l'importante carattere patrimoniale e favorendone l'utilizzazione da parte degli studiosi e di progetti scientifici;
- 8. istituisce premi o borse e assegni di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Soggetti proponenti e aderenti

- 1. Le Università stipulanti partecipano al Centro mediante le seguenti strutture:
- a. Università di Pisa: Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica;
- b. Université de Fribourg: Dipartimento di Italiano;
- c. Università di Genova: Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo;
- d. Università di Milano: Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici;
- e. Università di Parma: Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali;
- f. Università di Pavia: Dipartimento di Studi Umanistici;
- g. Università di Perugia: Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature, Civiltà antiche e moderne;
- h. Università Sorbonne Nouvelle: Unità di ricerca EA 3979 LECEMO.

- 2. Possono aderire al Centro i docenti e i ricercatori universitari, dottorandi e assegnisti di ricerca appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica su temi di interesse del Centro stesso, su domanda inviata al Direttore del Centro, che la sottopone al vaglio del Consiglio e all'approvazione dell'Assemblea del Centro per la sua disamina ed eventuale approvazione.
- 3. Possono altresì aderire al Centro Dipartimenti, Istituti, Centri, Unità di ricerca, singoli studiosi, docenti e ricercatori universitari, dottorandi e assegnisti di ricerca di altre Università italiane e straniere non convenzionate o di Enti italiani e stranieri e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, su domanda inviata al Direttore che la sottopone al vaglio del Consiglio e all'approvazione dell'Assemblea del Centro per la sua disamina ed eventuale approvazione.
- 4. Potranno comunque collaborare alle attività del Centro singoli studiosi, docenti universitari, dottorandi e assegnisti ricerca o borsisti di Università italiane e straniere o di Enti italiani e stranieri nonché di associazioni di ricerca pubbliche o private.

Art. 4 - Sede e funzionamento

- 1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa, che si occuperà della gestione amministrativa e contabile del Centro, nelle forme previste dallo Statuto, dal Regola-mento d'Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Pisa. Al momento del rinnovo del Centro, secondo l'art. 12, si potrà applicare il principio di rotazione della sede amministrativa a condizione che vi sia da parte di una delle altre Università aderenti l'offerta di dare ospitalità al Centro.
- 2. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi, previo accordo con le università convenzionate, delle apparecchiature e del personale che i dipartimenti e/o unità di ricerca aderenti delle università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, mette-ranno a disposizione per gli scopi del Centro.

Art. 5 - Risorse e gestione amministrativa

- 1. Il Centro opera mediante finanziamenti o fondi di ricerca provenienti:
- a. dal Ministero italiano dell'Università e della Ricerca;
- b. da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti, deliberati dalle università stesse compatibilmente con le risorse di bilancio;
- c. da altri Ministeri;
- d. dal C.N.R.;
- e. da altri Enti Pubblici di Ricerca; da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- f. da organismi e Istituti europei e internazionali;
- g. da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
- h. da atti di liberalità e di donazione e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro o concessi dai singoli aderenti.
- 2. Il finanziamento del Centro non può imputarsi al bilancio universitario di alcuno degli Atenei convenzionati.

- 3. I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono all'Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso.
- 4. Gli eventuali contratti o convenzioni per il reperimento dei fondi sono stipulati secondo le regole dell'Università sede amministrativa
- 5. La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l'Università sede amministrativa del Centro.
- 6. Il Centro di spesa di riferimento del Centro è il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa.
- 7. I beni mobili acquistati con fondi assegnati sono inventariati presso la sede amministrativa in apposito registro intestato al Centro.
- 8. All'eventuale scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà delle Università assegnatarie.

Art. 6 – Obblighi e proprietà intellettuale delle parti

- 1. Le parti si impegnano a dare reciproca informazione di qualsiasi progetto, pubblica-zione e attività scientifica o di divulgazione in preparazione, inerenti ricerche foscoliane.
- 2. Le parti si impegnano a fare menzione del presente partenariato in tutte le produzioni scientifiche o divulgative (pagine web, articoli accademici, locandine, ecc.) legate a Ugo Foscolo.
- 3. Le parti si impegnano a favorire la collaborazione con eventuali partner secondari pubblici o privati (quali archivi, biblioteche, centri di ricerca, università, fondazioni, ecc.) ad esse associati a vario titolo nell'ambito delle azioni relative alla realizzazione di manifestazioni, edizioni e progetti relativi a Ugo Foscolo.
- 4. Ciascuna parte resta proprietaria esclusiva delle conoscenze e dei prodotti (riproduzioni di manoscritti o di volumi a stampa, metadati, contributi scientifici, pubblicazioni, piattaforme di diffusione e valorizzazione), relativi ad Ugo Foscolo e posseduti dalla stessa al momento della costituzione del CRIF o successivamente sviluppati autonoma-mente.
- 5. Le parti avranno libero accesso alle rispettive conoscenze e prodotti, impegnandosi a menzionare esplicitamente la provenienza di detti dati, e a far apparire il logo del partner proprietario.

Art. 7 - Obbligazioni delle parti

- 1. Ogni parte si farà carico della totalità delle spese relative ai propri progetti realizzati nel quadro del presente accordo e si impegnerà a cercare i finanziamenti necessari alla loro realizzazione.
- 2. Ogni parte farà il possibile per coprire con fondi propri dei dipartimenti, unità di ricerca o dei docenti aderenti la parte di spese di propria competenza, coerentemente agli scambi concordati. Esse potranno ricorrere, se necessario, ad altre fonti di finanzia-mento.
- 3. Una parte non potrà autorizzare o impegnare dal punto di vista finanziario l'altra par-te.
- 4. Le parti si impegnano a collaborare per individuare bandi di finanziamento (nell'ambito dei progetti comuni realizzati nel quadro del presente accordo) e per rispondere ai medesimi.
- 5. I finanziamenti esterni ottenuti nel quadro di progetti comuni realizzati nel quadro del presente accordo saranno suddivisi tra le istituzioni partner sulla base delle attività effettuate per la loro realizzazione.

Art. 8 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:	
a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	

Art. 9 - Il Direttore

- 1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, ed è di norma un docente dell'Università dove esso ha sede.
- 2. Il Direttore è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 3. Il Direttore eletto dall' Assemblea è nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro.
- 4. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rieletto nel triennio immediatamente successivo ma, in ogni caso, non più di due volte consecutive.
- 5. Il Direttore nomina un Vice Direttore, al quale può delegare temporaneamente le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
- 6. In caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del Direttore, il Vice Direttore subentra al Direttore nella totalità delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo Direttore ai sensi del secondo comma del presente articolo.
- 7. Al Direttore spetta:

c. L'Assemblea.

- a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Assemblea e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
- b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio o della Assemblea, sottoponendoli al rispettivo organo, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c. curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Centro in base a criteri di funzionalità ed economicità;
- d. curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale eventualmente messo a disposizione, e assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
- e. assicurare, nei limiti delle disponibilità del Centro, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di formazione e ricerca da svolgersi presso il Centro o comunque nell'ambito dell'attività del Centro;
- f. proporre gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Centro, con l'accordo dei titola-i dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal Consiglio alla copertura delle spese generali;
- g. informare annualmente gli aderenti al Centro sull'attività svolta e sui programmi di sviluppo futuri.

- 8. Spetta inoltre al Direttore, con la collaborazione del Consiglio:
- a. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
- b. predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel Centro, da inviare al Rettore per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell'Ateneo, previa approvazione del consiglio e sentita l'Assemblea;
- c. predisporre il piano annuale delle entrate e delle spese del Centro da inserire nel bi-lancio di Ateneo, previa approvazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio.

Art. 10 - Il Consiglio

- 1. Il Consiglio dura in carica tre anni accademici. Ciascuno dei suoi membri è rieleggibile.
- 2. Il Consiglio è composto dal Direttore e da un docente o ricercatore di ciascun Ateneo convenzionato.
- 3. I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea tra gli aderenti al Centro.
- 4. Il Consiglio è nominato con Decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro.
- 5. Sono compiti del Consiglio:
- a. redigere, in collaborazione con il Direttore, la relazione annuale sull'attività svolta, per l'approvazione dell'Assemblea;
- b. curare la gestione amministrativa del Centro e proporre all'approvazione dell'Assemblea il piano annuale delle entrate e delle spese del Centro da inserire nel bi-lancio di Ateneo sede del Centro;
- c. proporre la sottoscrizione di contratti e convenzioni aventi oneri finanziari;
- d. autorizzare eventualmente il Direttore alla sottoscrizione di contratti e convenzioni non aventi oneri finanziari;
- e. vagliare le domande di adesione al Centro e proporne l'accoglimento all'Assemblea;
- f. approvare ulteriori norme sul funzionamento interno del Centro, sentita l'Assemblea, sotto forma di Regolamento da emanarsi con decreto direttoriale.
- g. designare il Segretario, il quale, salvo motivazioni particolari, resta in carica a sua volta 3 anni accademici e svolge i seguenti compiti:
- redigere i verbali delle sedute;
- trasmettere ai membri dell'Assemblea e del Consiglio le convocazioni e le comunica-zioni;
- curare la redazione dei documenti prodotti dal Centro e, più in generale si occupa delle comunicazioni con enti e istituzioni.
- 6. Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta, e comunque almeno due volte all'anno (di preferenza in via telematica).
- 7. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono in tempo reale la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; l'identificazione di ciascuno di essi; l'intervento nonché il diritto di voto sugli argomenti affrontati nella discussione.

- 8. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del presidente dell'adunanza (Direttore o, in sua assenza o impedimento, Vice Direttore).
- 9. Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale, firmato dal presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Art. 11 - L'Assemblea

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Centro, che vi partecipano con diritto di voto.
- 2. L'Assemblea svolge i seguenti compiti:
- a. individua le linee generali dell'attività scientifica del Centro;
- b. delibera annualmente il programma delle attività di ricerca e istituzionali del Centro, che coordina con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili, affidandolo al Direttore per la sua realizzazione;
- c. delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
- d. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
- e. delibera sulla gestione dei finanziamenti del Centro;
- f. delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore, dal Consiglio o da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.
- 3. All'Assemblea spetta qualsiasi altro compito che non sia attribuito espressamente dal presente Statuto al Consiglio o al Direttore.
- 4. L'Assemblea è convocata dal Direttore almeno una volta l'anno nonché ogni volta che il Consiglio o il Direttore lo reputino necessario, ovvero nel caso in cui sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
- 5. La convocazione deve essere comunicata dal Direttore ai componenti con un anticipo di almeno 15 giorni e deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno.
- 6. Almeno due componenti dell'Assemblea hanno il diritto potestativo di chiedere al Di-rettore, 7 giorni prima della adunanza, di convocare uno o più collaboratori del Centro, che parteciperanno all'Assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto.
- 7. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto; sono esclusi dal computo del quo-rum gli assenti giustificati.
- 8. Le adunanze possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, secondo le modalità già enunciate all'art. 10, comma 7.
- 9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del presidente dell'adunanza (Direttore o chi ne fa le veci).

Art. 12 - Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della stipula ed ha la validità di sei an-ni, rinnovabile, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi almeno 4 mesi prima della scadenza.

Art. 13 - Modifiche dello Statuto

- 1. L'Assemblea può proporre, con la maggioranza assoluta dei componenti, alle Università convenzionate, modifiche al presente Statuto.
- 2. Le modifiche di cui al comma precedente sono approvate dagli organi di governo de-gli Atenei convenzionati e diventano esecutive dopo la firma da parte dei medesimi organi del testo che le recepisce.

Art. 14 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in relazione alla presente Convenzione, è competente il foro della sede amministrativa del Centro

Art. 15 – Recesso e estinzione

- 1. È ammesso il recesso di ciascun Ateneo convenzionato previa comunicazione da inviare, almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, tramite lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata a firma del Rettore pro-tempore o di un suo delegato e indirizzata al Direttore del Centro.
- 2. Il Centro continuerà a svolgere la propria attività fino ai sei mesi successivi in cui sarà venuta meno la pluralità degli Atenei convenzionati, decorsi i quali, se non aderirà alla presente convenzione e alle sue successive modificazioni almeno un altro Ateneo, si attiveranno le procedure per la sua chiusura, con la conseguente devoluzione delle risorse finanziarie accumulate dal Centro sulla base delle delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio, sentita l'Assemblea del Centro.

Art. 16 – Sicurezza

- 1. In materia di sicurezza, ogni Università contraente, per quanto di competenza, s'impegna a garantire il rispetto della legislazione vigente nello Stato di appartenenza.
- 2. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo italiano convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.
- 3.Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università italiane presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università italiane , per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 17 – Coperture assicurative

- 1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
- 2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altre-sì, a integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che saranno di volta in volta realizzate.

Art. 18 - Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Statuto potrà essere integrato con l'emanazione di norme di carattere regolamentare per la disciplina di singoli aspetti dell'attività del Centro.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia.
- 3. In prima applicazione sono membri del Centro i docenti ed i ricercatori elencati nell'allegato A alla presente convenzione.
- 4. In prima applicazione il Consiglio del Centro è costituito come segue:
- Prof.ssa Francesca Fedi, rappresentante dell'Università di Pisa
- Prof. Paolo Borsa, rappresentante dell'Université de Fribourg
- Prof. Duccio Tongiorgi, rappresentante dell'Università di Genova
- Prof. Alberto Cadioli, rappresentante dell'Università di Milano
- Prof.ssa Donatella Martinelli, rappresentante dell'Università di Parma
- Prof.ssa Gianfranca Lavezzi, rappresentante dell'Università di Pavia
- Prof. Sandro Gentili, rappresentante dell'Università di Perugia
- Prof. Christian Del Vento, rappresentante dell'Université Sorbonne Nouvelle
- 5. Il Decano dell'Assemblea provvederà a convocare la prima riunione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, per procedere all'elezione del Direttore.

Art. 19 – Trattamento dei Dati Personali

1.Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rap-porto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto della normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, in conformità agli stan-dard di protezione dei dati previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Università di Pisa https://www.unipi.it/index.php/documenti-ateneo/item/12721-privacy-policy

Università di Fribourg https://uni-freiburg.de/en/privacy-policy

Università degli studi di Genova https://intranet.unige.it/privacy

Università degli studi di Milano https://work.unimi.it/servizi/privacy/5866.htm

Università degli studi di Parma https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy

Università degli studi di Perugia: https://www.unipg.it/il-portale/privacy

Università degli Studi di Pavia https://privacy.unipv.it

UniversitàSorbonneNouvellehttp:www.univ-paris3.fr/protection-des-donnees-611178.kjsp?rh=1180965781053

- 2. Le Università aderenti al Centro si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati. Le Parti sono inoltre soggette, nei rispettivi ambiti di competenza, a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati. Le Parti si impegnano a mette-re reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei da-ti.
- 3. Il Direttore del Centro ha il compito di svolgere un'attività di coordinamento di tutte le Parti aderenti al medesimo Centro, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- 4. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione verranno di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari.

Art. 20 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n. .. fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa par-te II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta in modo virtuale, sin dall'origine (autorizzazione Agenzia dell' Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno 2016) dall'Università di Pisa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

UNIVERSITÀ DI PISA

IL RETTORE

F.to (Prof. Paolo Maria Mancarella)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

IL RETTORE

F.to (Prof. Prof. Federico Delfino)

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

LE PRÉSIDENT

F.to (Prof. Astrid Epiney)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

F.to (Prof Prof. Elio Franzini)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

IL RETTORE

F.to (Prof. Prof. Paolo Andrei)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

IL RETTORE

F.to (Prof. Francesco Svelto)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

IL RETTORE

F.to (Prof. Prof. Maurizio Oliviero)

UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE LE PRÉSIDENT F.to Prof. Jamil Jean-Marc DAKHLIA **DOCENTI ADERENTI STRUTTURATI NEGLI ATENEI CONSORZIATI** Université de Fribourg Paolo Borsa Sandra Clerc Christian Genetelli **Uberto Motta** Università di Genova Luca Beltrami Marco Berisso Quinto Marini Manuela Manfredini Simona Morando Matteo Navone Duccio Tongiorgi Stefano Verdino Paolo Zublena Università di Milano Alberto Cadioli Giovanni Benedetto Université Paris 3

Christian Del Vento

Carlo Alberto Girotto

Università di Parma
Nicola Catelli
Margherita Centenari
Donatella Martinelli
Anika Nicolosi
Diego Saglia
Carlo Varotti
Università di Perugia
Simone Casini
Sandro Gentili
Chiara Piola Caselli
Fabrizio Scrivano
Università di Pavia
Gianfranca Lavezzi
Giorgio Panizza
Rossano Pestarino
Università di Pisa
Ida Campeggiani
Alberto Casadei
Francesca Fedi
Roberta Ferrari
Rolando Ferri
Laura Giovannelli
Alessandro Grilli
Andrea Taddei